

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02588

Del: 27/03/2024

Proponente: Direzione Ambiente - E.Q. Gestione del Verde Quartiere 1

OGGETTO: Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale” - Lotto 1 Quartiere 1- Autorizzazione al subappalto di una parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 8 a favore di Bigalli Libero S.r.l (cod.ben. 1845)

IL RESPONSABILE E.Q. DEL VERDE

QUARTIERE 1 E GIARDINI STORICI

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"
- la Deliberazione n. 49 del 27.02.24 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;
- la Determina Dirigenziale n.11297/23 con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile E.Q. Quartiere 1 e Giardini Storici;

Preso atto che nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, annualità 2022, al codice CUI S01307110484202100172, è stato inserito l'intervento denominato "Quartiere 5 Accordo Quadro per manutenzione aree verdi del Comune di Firenze - Verde Orizzontale - Durata 4 anni";

Considerato che:

- con DD n. 699/22 del 10.02.22, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/16 di "Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale" della durata 4 anni, suddiviso in cinque lotti funzionali (CIG: 909034452D, 90903699CD, 9090394E6D, 909042258B, 9090453F1D) approvando gli elaborati tecnici e di gara, tra cui il bando ed il disciplinare;

- in data 16.02.22 a cura delle Direzione Ambiente è stata avviata la procedura aperta n. 002438/22 per l'aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro, utilizzando il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Piattaforma S.T.A.R.T.;

- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta, per il Lotto 1 Quartiere 1 è risultato aggiudicatario AVR S.p.A., con sede legale in Roma via F. Tensi 116, C.F. 00787010586, P.I. 00931311005, con un punteggio tecnico pari a 61,30, un punteggio economico pari a 16,40 e un ribasso del 19,990% - per l'importo di euro 1.680.000,00, di cui euro 50.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%, come da Determinazione Dirigenziale n. 2758/2022;

- con DD n. 3874/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 1 all'operatore economico AVR S.P.A. di importo complessivo pari ad € 200.000,00;

- con DD n. 10194/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 2 al medesimo aggiudicatario, per un importo complessivo pari a € 82.753,00 , inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%;

- con DD n. 10195/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 3 al predetto aggiudicatario per un importo complessivo pari ad €. 20.398,40;

- con DD n. 3825/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 4 al medesimo operatore economico, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%, ed arrotondamento di € 0,01);

- con DD n. 5968/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 5 per un importo complessivo pari a € 34.035,08 ;

- con DD n. 7523/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 6 per un importo complessivo pari a € 139.999,99 ;

- -con DD n. 8864/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 7 per un importo complessivo pari a € 60.000,00 ;
- con DD n. 8864/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 8 per un importo complessivo pari ad € 196.482,22 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA al 22%);

Visti:

- l'istanza acquisita al Protocollo Generale n. 96767/24 del 20.03.24, con cui AVR S.p.A., ha inoltrato a richiesta di autorizzazione al subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 8 a favore dell'operatore economico Bigalli Libero S.r.l con sede in Dicomano (FI) via di Rimaggio, 51 P.I. e C.F. 05179200489;

- la richiesta di integrazioni ad opera di questa Direzione tramite Protocollo Generale n. 97412/24 del 20.03.24, a cui AVR S.p.A. diede riscontro con nota Protocollo n. 105713/24 del 27.03.24, assentita da questa Direzione e mantenuta agli atti dell'Ufficio; nello specifico la richiesta di subappalto è relativa a parte del servizio di manutenzione aree verdi, ed ha ad oggetto avente ad oggetto i servizi di taglio erba (sfalcio e trinciatura) e potatura siepi presso scuole, parchi, piazze e giardini; irrigazione alberi ed aiuole; messa a dimora piante (alberi, arbusti), per un importo previsto pari ad €. 59.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.950,00;

- il contratto di subappalto di cui al Protocollo Generale n. 96767/24, integrato dalle specifiche di cui al Pg 105713/24 del 27.03.24, contenente le indicazioni previste dall'art. 3 L. 136/10, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.950,00;

Tenuto conto che l'aggiudicatario aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

Rilevato che:

- in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;
- tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei

contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lett. a) del Decreto Legislativo 50/16 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;

- in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lett. c) D. Lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16;

- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- sarà cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;

- è onere della Direzione dei Lavori, al momento di ogni pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore la verifica degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;

- l'attività di cui trattasi è disciplinata dal D.Lgs. 50/16 e che i pagamenti inerenti al presente subappalto verranno effettuati dall'aggiudicatario, previa presentazione di regolare fatturazione;

Dato atto:

- che è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., e che sono state avviate le relative verifiche;

- che si sono conclusi con esito positivo i relativi controlli effettuati tramite FVOE relativamente ad altro subappalto al medesimo operatore economico, autorizzato con

DD n.7523/23;

- tali controlli sono in corso di validità;
- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/16;
- ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/16, la richiesta di subappalto conteneva apposita dichiarazione dell'appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa subappaltatrice;
- il **CIG** del contratto attuativo n. 8 è : **A04D8CD1C5**;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia ed all' "Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ai 150.000 euro e che il subappaltatore è iscritto nella *White list* della Prefettura di Firenze;

Considerato che il D.L. ed il RUP, nella Verifica Tecnica del 26.03.24, allegato quale parte integrante del presente atto, hanno accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 del D.lgs 50/16 e s.m.i., dal D.lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia;

Dato atto che sono state avviate le verifiche tramite il sistema FVOE relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui esito positivo è condizione di validità dell'autorizzazione in oggetto;

Ritenuto di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Dato atto

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n.

267/00;

- il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è il sottoscritto Dott. Marco Giuseppi, Responsabile E.Q. del verde Quartiere 1 e Giardini Storici quale, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/90, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.14 dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;
- analoga dichiarazione circa l'assenza del conflitto di interessi è stata rilasciata dal DEC P.A. M.Pistelli, conservata agli atti di questo ufficio, ed ivi allegata;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 49/18 di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/13 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09.05.23;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 D.lgs. n. 267/00;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare, nell'ambito dell'“Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale -Quartiere 1”, il subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 8 CIG Derivato A04D8CD1C5 all'operatore economico **Bigalli Libero S.r.l** con sede in Dicomano (FI) via di Rimaggio, 51 P.I. e C.F. 05179200489 (**cod.ben 1845**) al fine di eseguire gli interventi di manutenzione delle aree verdi sopra richiamate, ricadenti nell'ambito del Quartiere 1 del Comune di Firenze, per un importo previsto pari ad €. **59.000,00**, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. **2.950,00**;
2. di dare atto che in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;
3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte di appaltatore e subappaltatore delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/16;
4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa.

ALLEGATI INTEGRANTI

CAV 8 conflitto subb Bigalli (Pistelli) (1).pdf - 2da74e737f17a474845f61cf5eb3d8530d95ea79f25e2f64039303724241845f

Verifica tecnica data.pdf - 6d8b20224e415b599539236f1080178e045cfd3c76906077fca99f7e9f98fb2a

Firenze, lí 27/03/2024